

# COMUNE DI UDINE

## Regolamento comunale per la telefonia mobile

Approvato con Delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022

Entrato in vigore il \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022

## **SOMMARIO**

<b>Capo I.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE .....	3
<b>Capo II.....</b>	<b>4</b>
ART. 3 – PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE.....	4
ART. 4 – AREE SENSIBILI.....	5
ART. 5 – AREE CONTROINDICATE .....	5
<b>Capo III.....</b>	<b>6</b>
ART. 6 – PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO E PROCEDURE DI VALUTAZIONE.....	6
<b>Capo IV .....</b>	<b>7</b>
ART. 7 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA.....	7
ART. 8 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI .....	7
ART. 9 – IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO E IMPIANTI PROVVISORI.....	7
ART. 10 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	8
<b>Capo V .....</b>	<b>8</b>
ART. 11 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE.....	8
ART. 12 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI .....	9
<b>Capo VI.....</b>	<b>9</b>
ART. 13 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO .....	9
<b>Capo VII .....</b>	<b>9</b>
ART. 14 – SANZIONI.....	9
ART. 15 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE .....	10
ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE .....	10

***Capo I***

**ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la disciplina in materia di impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale F.V.G. 18/03/2011 n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni".

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- a. Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
  - b. Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
  - c. Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
  - d. D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
  - e. Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
  - f. Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni";
  - g. Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
  - h. Legge 11 novembre 2014, n 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia)-Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
  - i. Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana.
2. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrello, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori e gli impianti di diffusione radiotelevisiva.
4. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

**ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare a quanto previsto dalla Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni", art. 16, comma 3, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

## *Capo II*

- a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b) l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- c) l'individuazione delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione degli impianti, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri atti di assenso obbligatori comunque denominati;
- d) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- e) la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti;
- f) riduzione del numero complessivo di siti, nel rispetto dei limiti di esposizione al campo elettromagnetico, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico e con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti.
- g) garantire la corretta informazione dei cittadini sulle scelte relative all'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, anche mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

## *Capo II*

### **ART. 3 – PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE**

1. L'Amministrazione Comunale individua quelle aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti e quelle controindicate come specificato nella Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni", art. 16, comma 4, lettere b) e c).
2. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni ottimali ad ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile richieste con i piani di sviluppo dagli operatori, come previsto nella Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni", art. 17. La mappa delle localizzazioni, contenente sia gli impianti attivi sia quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell'**"ALLEGATO A MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI"**.

La *Mappa delle Localizzazioni* può contenere:

- a) Localizzazione degli impianti esistenti;
- b) Programmi di sviluppo delle compagnie richiedenti;
- c) Sintesi delle aree e dei siti individuati dal Comune;
- d) Siti sensibili
- e) Aree controindicate.
3. La mappa delle localizzazioni può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. La mappa delle localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.
4. L'installazione degli impianti è consentita solo nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni.
5. Tali individuazioni vengono supportate da adeguata istruttoria tecnica a giustificazione delle scelte operate, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
6. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono da considerarsi, a parità di condizioni tecniche, quali aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti e quindi preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della mappa delle localizzazioni.

7. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

8. Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

## ART. 4 – AREE SENSIBILI

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 DL 76/2020, convertito dalla Legge 11/09/2020 n.120. A titolo indicativo e on esauritivo, sono considerati siti sensibili, ai sensi del presente Regolamento:

- a) gli asili nido,
- b) le scuole di ogni ordine e grado (scuole materne, elementari medie e superiori),
- c) le attrezzature per l'assistenza alla maternità, all'infanzia ed all'età evolutiva;
- d) le attrezzature per l'assistenza agli anziani;
- e) le attrezzature per l'assistenza ai disabili;
- f) gli ospedali ed altre strutture adibite alla degenza.

2. Vengono considerate controindicate anche le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 (Codice beni culturali e paesaggio) e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico come individuate nelle seguenti tavole dello strumento urbanistico vigente:

- a) T1 e T2 (tutele ambientali, paesaggistiche e storiche)
- b) V (vincoli normativi)
- c) G1, G2, G3, G3a (geolitologia, idrologia, pericolosità geologica e idraulica).

## ART. 5 – AREE CONTROINDICATE

1. Ai sensi della L.R. Friuli n. 3 del 18.03.2011, gli impianti radio base andranno collocati di preferenza all'esterno delle aree controindicate. Qualora le esigenze di corretto sviluppo della rete di telecomunicazioni implichino il posizionamento all'interno delle aree controindicate, il progetto dovrà tenere conto dei vincoli insistenti sul sito proposto ed adeguare la struttura a tale vincolistica, considerando in primis le indicazioni fornite al successivo art. 10.

2. Vengono considerate controindicate anche le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 (Codice beni culturali e paesaggio) e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico come individuate nelle seguenti tavole dello strumento urbanistico vigente:

- a) T1 e T2 (tutele ambientali, paesaggistiche e storiche)
- b) V (vincoli normativi) G1, G2, G3, G3a (geolitologia, idrologia, pericolosità geologica e idraulica).

***Capo III***

**ART. 6 – PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO E PROCEDURE DI VALUTAZIONE**

1. Entro il 31 marzo di ogni anno gli operatori interessati presentano al Comune i propri programmi di sviluppo delle reti in modo da consentire la modifica o integrazione del regolamento comunale vigente.
2. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.
3. I programmi di sviluppo delle reti, possono contenere sia le previsioni di aree per lo sviluppo delle nuove installazioni sia proposte puntuale di localizzazione.
4. La presentazione dei programmi annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:
  - a) planimetria georeferenziata con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale, compresi ponti radio e microcelle;
  - b) planimetria georeferenziata con la proposta delle aree e degli eventuali siti individuati per la localizzazione degli impianti;
  - c) eventuale documentazione tecnica a supporto delle richieste.
5. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale.
6. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione del 31 marzo ed opera le eventuali modifiche al Regolamento.
7. L'Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola. Il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma precedente che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termine di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il programma verrà archiviato.
8. L'Amministrazione comunale ha il compito di:
  - a) verificare il rispetto dei criteri di localizzazione;
  - b) verificare la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste, prediligendo ove possibile il co-siting;
  - c) pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti.
9. Le verifiche di cui sopra si traducono nella determinazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi.
10. A fronte dei programmi di sviluppo presentati, l'Amministrazione si riserva di individuare le localizzazioni ritenute idonee e inoltre, a fronte dell'istanza di eventuale localizzazione puntuale pervenuta, di proporre siti alternativi che ottimizzino le installazioni e l'impatto elettromagnetico sulla popolazione.
11. Comunicazioni generiche, contenute nei programmi di sviluppo, riguardanti la possibilità di riconfigurare gli impianti, già esistenti ed attivi, non determinano una automatica accettazione delle richieste quando queste vengono depositate: per tali interventi non viene fatta alcuna valutazione in sede di aggiornamento annuale programmatico del Regolamento ma l'Amministrazione si riserva di svolgere le adeguate valutazioni al momento delle specifiche richieste, aggiornando, eventualmente, l'ultimo documento approvato.
12. I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a quelli del regolamento vigente, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
13. I piani e programmi di sviluppo annuali approvati vengono resi pubblici nei modi e tempi individuati dal Comune. Il Comune provvede inoltre a garantire l'informazione alla cittadinanza secondo quanto stabilito dalla Legge 241/1990, dal D.Lgs. 195/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

## ***Capo IV***

### **ART. 7 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA**

1. L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P., a seconda dei casi, corredata degli elaborati di cui agli Artt. 87, 87bis, 87 ter, 87 quater del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 38 del DL. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108.
2. Per le istanze riguardanti nuove installazioni, Il SUAP, a seguito del ricevimento della SCIA, qualora il procedimento preveda il coinvolgimento di altri Enti diversi dal Comune e dall'Arpa, per espressioni di pareri, indice una conferenza dei servizi entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il Comune è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo dei 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza.
3. Le istanze di autorizzazione sono da ritenersi accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e derivante dal Comune o da Arpa o da altri Enti demandati ad esprimere pareri di varia natura (Paesaggistica, Architettonica, etc...).
4. La SCIA, corredata dai relativi allegati tecnici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti, è formulata, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 87, 87 bis, 87 ter e 87 quater del d.lgs. 259/2003 e s.m.i.. con le modificazioni introdotte con la conversione in Legge del DL n. 77/2021.
5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA, tranne per i casi esclusi dalla Legge 11/11/2014, n. 164 (Art. 6).

### **ART. 8 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI**

1. La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed al Comune, contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.
2. L'installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt sono soggette a SCIA, presentata al Comune con le modalità di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003, e ss.ii. e mm..
3. I soggetti interessati all'installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, allegando le informazioni e gli elaborati previsti dal *modello B* allegato al D.P.Reg. n. 94/2005.

### **ART. 9 – IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO E IMPIANTI PROVVISORI**

1. E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei secondo le procedure indicate all'Art. 38 della Legge 120/2020, nei casi previsti e debitamente comprovati dall'operatore:
  - a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
  - b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
2. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.
3. I soggetti interessati all'installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune indicando:
  - a) l'ubicazione dell'impianto;

## *Capo V*

- b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
  - c) i diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
  - d) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
  - e) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
  - f) il guadagno dell'antenna;
  - g) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
  - h) la polarizzazione;
  - i) la frequenza utilizzata;
  - j) la potenza massima immessa in antenna.
- 4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 4 mesi e non è soggetta a proroga.
- 5. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento.
- 6. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente.
- 7. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

## **ART. 10 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

- 1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
- 2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intese come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti on-air sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling.
- 3. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.
- 4. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

## *Capo V*

## **ART. 11 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE**

- 1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge.

## *Capo VI*

Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

## **ART. 12 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
  - a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 4, del presente Regolamento;
  - b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione attraverso le azioni di risanamento;
  - c) in accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del Regolamento.
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali.

## *Capo VI*

## **ART. 13 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'ARPA, ed eventualmente del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, programmati, su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento finanziate dal Comune.
4. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.
5. Il Comune, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

## *Capo VII*

## **ART. 14 – SANZIONI**

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 259/2003, dalla L.R. 3/2011 o da eventuale nuova normativa vigente al momento dell'abuso.
2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste dal Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01 e dalla Legge Regionale 19/2009.

## **ART. 15 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE**

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di aggiornamento del presente Regolamento e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

## **ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni contenute nella Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni".
3. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: CROPO CRISTINA*

*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 03/11/2022 18:05:16*

*NOME: FINCO FRANCESCA*

*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 01/12/2022 17:54:07*

*NOME: ENRICO BERTI*

*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 02/12/2022 09:12:40*